



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento del registro dei volontari del Comune di Campo Calabro.

L'anno **duemilaventi** giorno **19** del mese di **Febbraio** alle ore **19,10** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Campo Calabro, si è riunito in **seduta pubblica** il Consiglio Comunale convocato in sessione **Straordinaria di 1^a convocazione**, con avvisi scritti in data **14/02/2020** consegnati a norma di legge ai Sigg. Consiglieri Comunali in carica All'appello nominale il Consiglio risulta composto come appresso:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>Presente</u> (si – no)
1. AGOSTINO FRANCESCO (PRESIDENTE)	SI
2. REPACI ROCCO ALESSANDRO (SINDACO)	SI
3. SANTORO GIOVANNI FRANCESCO	SI
4. BARRESI GIUSEPPE	SI
5. LOFARO ALESSANDRA	SI
6. IDONE ALBERTO	SI
7. CHIRICO GIUSEPPE	SI
8. IDONE MIRIAM NOEMI	SI
9. SCARPELLI ANTONINO	SI
10. BUDA GIUSEPPE	NO
11. IDONE DOMENICO	NO
12. SCOPELLITI ANTONINO	NO
13. CALANDRUCCIO ALESSANDRA	SI
PRESENTI N. 10	ASSENTI N. 3

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Agostino Francesco

Sono presenti in aula l'Assessore esterno Malara Marianna,.

Il Presidente preliminarmente comunica che è stata prodotta al protocollo dell'Ente richiesta di riprese audio visive dell'odierna seduta di Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N.10 su N. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica l' adunanza è legale.

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 49 del DLgs. 267/2000 il Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**;

Il Responsabile dell' A. Ec.-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere **FAVOREVOLE**;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull' oggetto indicato.

Il Presidente passa al secondo punto posto all'o.d.g. – Introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco il quale illustra la proposta.

Alle ore 19:20 entra in aula il Consigliere Scopelliti Antonino – **Presenti 11.**

Premesso che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative volte alla solidarietà sociale, pone tra i suoi scopi istituzionali la valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio, al fine di perseguire la duplice finalità di favorire la partecipazione e coesione sociale, valorizzando il contributo attivo dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio, nonché integrare e migliorare i servizi resi ai cittadini attraverso il coinvolgimento degli stessi;

Ritenuto opportuno adottare delle linee di indirizzo per la gestione dei volontari, cioè quelle persone fisiche le quali, per libera scelta, svolgono presso il Comune di Campo Calabro attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, mediante l'adozione di un apposito Regolamento;

Preso atto che la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, n. 26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017, a titolo "Possibilità per gli enti locali di stipulare polizze assicurative a favore di singoli cittadini coinvolti, come volontari, in determinate attività di interesse generale", intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017), ha sancito che se le Amministrazioni Locali ricevono l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini che siano disposti a collaborare per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi direttamente delle attività di tali cittadini;

Acclarato, pertanto, che non si rende più necessario, per beneficiare dell'opera del cittadino volontario, che il Comune stipuli una convenzione con una associazione che funga da mediatore tra i due soggetti e che gli enti locali possono stipulare, considerato che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha stabilito che gli enti locali possano stipulare direttamente detti contratti assicurativi per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, a tutela di singoli volontari impiegati in attività di utilità sociale, con oneri a loro carico, "a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale" (deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017);

Evidenziato che i Giudici della Sezione delle Autonomie richiedono due requisiti minimi, ossia l'approvazione di una "apposita disciplina regolamentare", che assicuri "la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale", nonché l'istituzione di un "Registro" dedicato, imposto dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017), suddiviso per aree di attività, al quale i singoli cittadini possono iscriversi, al fine di manifestare la propria disponibilità ed impegno sociale nello svolgimento delle attività definite dall'ente;

Preso atto che, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie, lo schema di Regolamento assicura che i requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro "non abbiano carattere discriminatorio". Nel dettaglio l'articolo n. 6 prevede i seguenti requisiti:

1. maggiore età;
2. cittadinanza italiana, o comunitaria, o di paesi terzi, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
3. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
4. idoneità psico-fisica in relazione allo svolgimento dell'incarico;

Dato atto altresì che, come previsto dalla Sezione delle Autonomie, il Regolamento assicura ai volontari la “facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata” senza alcun tipo di sanzione, data l’assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari;

Considerato inoltre che, per assicurare a chiunque la possibilità di “una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri della occasionalità, accessorialità e totale gratuità”, l’articolo 5 del proposto regolamento prevede la pubblicazione di un Avviso aperto, cioè privo di scadenza, che permetta a tutti coloro che intendano proporsi di accedere al Registro dei Volontari, presentando una semplice richiesta;

Dato atto che ai fini dell’approvazione del Regolamento de quo è stato pubblicato un avviso, con prot. n. 16011 del 10.12.2019, al fine di dare la possibilità a chiunque di presentare proposte e suggerimenti per l’approvazione del Regolamento del registro dei volontari comunali;

Dato atto che non sono pervenute proposte né suggerimenti in merito;

Visto il Regolamento predisposto, che si prefigge i seguenti scopi:

- costituire un Gruppo comunale dei Volontari del Comune di Campo Calabro
- riconoscere il ruolo fondamentale di utilità sociale svolto dai Volontari nell'ambito sociale comunale;
- definire e disciplinare le modalità di coinvolgimento dei Volontari e di realizzazione delle loro attività;
- disciplinare il coordinamento dell'attività dei Volontari con quelle dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto dunque meritevole di approvazione il Regolamento dei volontari del Comune di Campo Calabro, che entrerà in vigore il giorno in cui la presente deliberazione diverrà esecutiva, abrogando tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che si trovino in contrasto con il presente;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene sull’approvazione dell’allegato Regolamento

Vista la propria competenza;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole al presente provvedimento, del Responsabile dell’area amministrativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

Di procedere all’approvazione del Regolamento del Registro dei Volontari del Comune di Campo Calabro, composto da n. 10 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Di demandare ai responsabili dei servizi interessati gli atti connessi e consequenziali, volti all’istituzione del Registro dei Volontari.

Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento ed il CONSIGLIO COMUNALE stante l’urgenza del provvedere, visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di CAMPO CALABRO

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI VOLONTARI COMUNALI.

Articolo 1 – Oggetto

1. Questo Regolamento disciplina e organizza:

- l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Ente;
- l'attività di volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini singoli, purché iscritti al Registro dei Volontari del Comune di Campo Calabro;
- lo svolgimento del servizio di volontariato civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone residenti sul territorio del Comune di Campo Calabro e/o nei comuni limitrofi, per scopi di pubblico interesse.

2. Il Comune di Campo Calabro riconosce che l'attività di volontariato civico è libera. Ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni area di intervento definita dall'ente.

3. Rimane escluso dall'ambito di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile, nonché l'attività di volontariato svolta da parte delle relative organizzazioni, che resta disciplinata dalle vigenti norme di legge, e dalle convenzioni specifiche che ne definiscono le modalità di intervento e collaborazione con l'Ente.

Articolo 2 – Volontario

1. Il Volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del Volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno o necessità.

3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi svolti dall'Amministrazione. I volontari non possono pertanto essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente dell'Ente, bensì potranno collaborare con loro, unicamente per integrare la qualità dei servizi offerti al territorio, e/o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative, a favore della comunità e del territorio.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del Volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Si intende perciò una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche e/o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del volontario comunale è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è pertanto incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

3. Il Volontariato civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo, neppure in forma indiretta; è previsto e possibile il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal volontario, nello svolgimento delle attività

preventivamente autorizzate, secondo le modalità determinate dal Responsabile del servizio a cui è adibito.

Articolo 4 – Registro dei Volontari comunali

1. Viene istituito il Registro dei Volontari comunali, suddiviso per aree di attività, al quale i singoli cittadini possono iscriversi, al fine di manifestare la propria disponibilità ed impegno sociale nello svolgimento delle attività definite dall'Ente, e precisamente:

a) area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

b) area impegno civile, relativa alla tutela e al miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, diritti degli animali, della cura e manutenzione delle strutture comunali e aree verdi del territorio comunale;

c) area culturale, relativa alla promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e culturale, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente. Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, dell'archivio storico comunale la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

2. Le aree di intervento in cui presentare l'attività di volontariato civico sopra elencate sono da intendersi esemplificative e non esaustive; la Giunta Comunale può, con proprio atto, provvedere alla loro integrazione e/o modifica.

3. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'Ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti (vedi art. 6), abbiano presentato la relativa domanda di iscrizione. 4. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari comunali sono esaminate entro trenta giorni dalla loro presentazione.

5. Il Volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

6. Il Registro dei Volontari del Comune di Campo Calabro è mantenuto e conservato agli atti dall'Area Amministrativa -

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo Ente, l'area amministrativa - pubblica sul sito web istituzionale un AVVISO, nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro, e le modalità di presentazione della relativa domanda d'iscrizione.

2. L'avviso è aperto e non ha pertanto scadenza.

3. Le domande d'iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, da una Commissione composta da tre funzionari dell'Ente.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego all'iscrizione.

5. L'Ente potrà attivare ulteriori bandi specifici, finalizzati alla realizzazione di particolari progetti, iniziative ed eventi, per i quali ritiene opportuna la partecipazione e collaborazione di volontari.

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale Volontario comunale, con questo Ente dovrà:

a) essere maggiorenne;

b) essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino di paesi terzi, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

c) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;

d) idoneità psico-fisica in relazione allo svolgimento dell'incarico;

Possono svolgere servizi di volontariato anche cittadini con invalidità o disabilità, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività operativa, l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un impiego compatibile con la propria condizione.

2. Nella scelta dei candidati non potrà essere in alcun modo attuata discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario comunale.

3. Per particolari e specifiche attività, che richiedono specifiche competenze, conoscenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti (es conoscenza di una lingua straniera; essere in possesso di attestati e/o disponibilità a partecipare ad un corso di formazione organizzato dall'Ente, certificati di riconoscimento di abilità particolari).

Articolo 7 – Copertura assicurativa ed altri obblighi del Comune

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività di volontariato comunale.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di mezzi o veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'Ente.

4. Il Comune di Campo Calabro è tenuto, nei confronti del Volontario Civico attivo, a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura del Responsabile del servizio a cui è adibito.

5. Attraverso il Responsabile del servizio interessato, il Comune fornirà ai Volontari, a propria cura e spese, le attrezzature, i mezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività. Ogni volontario sarà inoltre dotato di un tesserino di riconoscimento, da utilizzare durante l'espletamento delle attività. Tutto il materiale sarà riconsegnato al Responsabile dell'area interessata, al termine della collaborazione di volontariato.

Articolo 8 – Avvio e svolgimento attività di volontariato

1. I volontari iscritti nel Registro comunale vengono individuati dai Responsabili delle singole aree competenti per tipologia di intervento da attivare, sulla base delle esperienze, delle conoscenze, attitudini e disponibilità dichiarate dai candidati volontari, e sulla base di un eventuale colloquio preliminare.

2. Il Responsabile dell'area interessata incarica il volontario così individuato, verificando preventivamente il mantenimento dei requisiti in capo allo stesso, previsti dal presente Regolamento. Il volontario risponde dell'adempimento delle funzioni assegnate esclusivamente al Responsabile dell'area, o persona da esso incaricata, competente per materia.

3. Il Responsabile dell'area interessata avrà cura di disporre, con proprio provvedimento, l'affidamento delle attività al volontario, contenente i dettagli delle attività e le modalità di attuazione delle stesse, che il volontario dovrà sottoscrivere per accettazione, prima dell'inizio del servizio.

Compito del Responsabile dell'area è altresì informare, istruire e, se necessario, formare il volontario civico circa le modalità di svolgimento delle attività e le normative di riferimento a cui attenersi; è suo compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del volontario civico.

4. Il volontario può esporre sugli indumenti durante il proprio servizio il logo dell'Ente.

Articolo 9 - Doveri del volontario civico

1. Il volontario che accetta di espletare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto a:

- Svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, con senso di responsabilità, di impegno, con lealtà e spirito di servizio, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, conformemente all'interesse pubblico ed in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni in materia;
- Tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione, nonché al rispetto dei principi generali contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campo Calabro, durante lo svolgimento delle sue attività;
- Utilizzare le eventuali attrezzature, mezzi e strumenti assegnati con la massima diligenza, perizia e cura del buon padre di famiglia;
- Svolgere la propria attività con discrezione e nel rispetto del segreto d'ufficio;
- Osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la normativa in materia di privacy (D.lgs 196/2003 e s.m. e i.), relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività a cui è adibito, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi;
- Comunicare tempestivamente al Responsabile dell'area di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività nonché tutti quegli aspetti e circostanze non previste nell'accordo sottoscritto.

2. E' fatto divieto ai volontari comunali di accettare qualsivoglia remunerazione per le attività svolte.

3. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura, e l'Amministrazione Comunale e i dipendenti sono pertanto sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario medesimo.

4. Il Responsabile dell'area a cui il volontario è assegnato valuterà, di volta in volta e secondo la gravità del comportamento posto in essere, se giungere alla revoca dell'accordo e all'eventuale esclusione dall'Albo dei volontari comunali in via definitiva.

Articolo 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.

3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: Agostino Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito

AREA AMMINISTRATIVA
Regolarità tecnica e attestazione regolarità e
correttezza azione amministrativa
FAVOREVOLE
F.to: Napolitano Francesca

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria
FAVOREVOLE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi dal **20/02/2020**

Il messo comunale
F.to: Lofaro Giovannina

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

X E' DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;

E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito

C.C.n.3/2020